



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

C. F.: 92007180067 P. I.: 00442290060
Palazzo del Municipio Viale Vochieri 2, 15060 Vignole Borbera
Telefono: 0143 67301 Fax: 0143 677980
www.comune.vignoleborbera.al.it info@comune.vignoleborbera.al.it

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELLE ACQUE

Approvato con D.C.C. n. 4 del 11 luglio 2016 e modificato con D.C.C. n. 16 del 10/04/2018

Art. 1 Gestione e controllo delle acque

1. Le norme di cui agli articoli seguenti mirano:

- a regolamentare opere e impianti inerenti alle acque ad uso civile provenienti da acquedotto pubblico, da acquedotto ad uso pubblico, da falde sotterranee ed acque meteoriche;
- a favorire la riduzione dei consumi e/o la sostituzione di risorse idriche pregiate con altre meno pregiate (acque piovane accumulate in cisterne, "acque grigie");
- alla mitigazione dei disagi e danni causati da eventi pluviometrici e dovuti sia a insufficienze della rete fognaria cittadina sia all'aumento delle portate meteoriche determinato dall'impermeabilizzazione del suolo conseguente alla crescita dell'edificato, non solo all'interno del territorio comunale ma anche in quello dei comuni vicini;
- alla permeabilità dei suoli, anche al fine di apportare benefici in termini di salubrità, microclima, aspetto della città e qualità della vita, e ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del bacino colante;
- alla riduzione del maggior deflusso meteorico, inteso come volume di acqua defluente sulla superficie del suolo e sversato nella rete fognaria, nella rete idrografica naturale e artificiale o sulle sedi stradali, conseguentemente alle nuove edificazioni e trasformazioni del territorio.

2. Con riferimento specifico alle portate di piena al colmo determinate da eventi pluviometrici significativi si farà nel seguito riferimento al principio di **invarianza idraulica** che impone che qualsiasi modificazione della superficie del suolo non possa, anche indirettamente, determinare un incremento delle portate di piena al colmo sversate dalla superficie del suolo nella rete fognaria, nella rete idrografica naturale e artificiale o sulle sedi stradali.

Art. 2 Approvvigionamento idrico

1. Gli edifici che comprendono locali destinati a funzioni abitativa, terziaria, produttiva, ricettiva devono essere provvisti di acqua potabile corrente proveniente da acquedotto pubblico o ad uso pubblico.
2. È ammesso l'approvvigionamento da fonti diverse per gli insediamenti in zona agricola.
3. L'approvvigionamento per l'uso potabile e domestico da fonti diverse, in fase di presentazione di richiesta di Concessione/Autorizzazione edilizia deve essere dichiarato,

dimostrato e devono essere documentate le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta.

4. L'impianto idrico deve essere progettato e realizzato secondo le normative tecniche vigenti e deve garantire una fornitura di acqua adeguata all'uso e alle dimensioni dell'immobile e all'utenza.

5. Sono ammessi impianti di sollevamento con autoclave alle seguenti condizioni:

- l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale deve essere immessa in apposito serbatoio di accumulo, a servizio dell'autoclave, con caratteristiche e materiali previsti dalle normative vigenti;

Per nessun motivo l'acqua pompata può ritornare nella rete pubblica;

Lo scarico o il tubo di troppo pieno devono sversare in apposita vaschetta a pelo libero, idraulicamente disconnessa, che mette in una tubazione di scarico esterna.

È vietato innestare lo scarico o il tubo di troppo pieno direttamente nelle fognature.

Art. 3 Acque sotterranee

1. È vietata l'esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del *R.D. 25/7/1904, n. 523*.

2. I lavori finalizzati alla realizzazione di pozzi per l'emungimento idrico sono soggetti ad autorizzazione dei competenti Uffici regionali ai sensi del *R.D. 11/12/1933 n. 1775* e ad autorizzazione comunale.

3. In tutto il territorio comunale i pozzi dismessi debbono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Le metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici competenti.

Art. 4 Risparmio idrico

1. Al fine di favorire la riduzione dei consumi e/o la sostituzione di risorse pregiate con altre meno pregiate (acque piovane accumulate in cisterne, "acque grigie") il rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di qualsiasi intervento che preveda un aumento di volumetria o il rifacimento degli impianti idrici è subordinato in riferimento all'art. /46 comma 2 del *D.lgs 152/2006*, alla previsione, nel progetto di:

- installazione di contatori o lettori di consumo individuali per singola unità abitativa;
- realizzazione di reti duali per l'utilizzo di acque meno pregiate, per usi compatibili;
- raccolta separata delle acque piovane defluenti dalle coperture e dalle superfici non inquinanti, e loro utilizzo, previo trattamento se necessario, per usi ammissibili, in conformità al *D.M. Ambiente 12.06.2003, n. 185*;

2. Negli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia e urbanistica possono essere previsti serbatoi per l'accumulo delle acque destinate al consumo umano erogate dall'ente gestore del servizio di acquedotto solo se ciò è espressamente consentito dall'ente gestore e purché siano adottati efficaci misure atte ad evitare perdite e ad impedire inquinamenti, e comunque nel rispetto delle prescrizioni delle "Linee Guida" e di quelle eventualmente fornite dall'ente gestore.

3. I criteri di progettazione, le modalità di realizzazione, collaudo, esercizio e manutenzione delle opere di cui al presente articolo saranno stabilite nelle apposite "Linee Guida" che saranno predisposte dal gestore. Nelle more della loro pubblicazione si applicano le seguenti norme transitorie:
- a) I contatori individuali devono essere installati in modo da essere facilmente visibili dall'utente, così da abituarlo a comportamenti di risparmio idrico. Qualora l'ente gestore del servizio di acquedotto imponga installazioni in posizioni che non consentono tale possibilità, deve essere installato oltre al contatore un lettore dei consumi facilmente visibile;
 - b) Le reti per l'utilizzo delle acque meno pregiate distribuite nella rete duale, delle acque piovane devono essere adeguatamente differenziate in modo che siano sempre immediatamente riconoscibili;
 - c) In caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di qualsiasi intervento che preveda il rifacimento degli impianti idrici, bisogna utilizzare accorgimenti per il risparmio idrico quali : risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile per i vasi igienici e per i sanitari (sciacquoni dei w.c. con tasto interruttore di flusso o doppio tasto, rubinetti monocomando, rubinetti con frangigetto, rubinetti con apertura e chiusura tramite fotocellula, etc.).

Art. 5 Permeabilità dei suoli

1. Le norme di cui agli articoli seguenti sono finalizzate a mitigare disagi e danni causati da eventi pluviometrici e dovuti, da una parte all'insufficienza della rete fognaria cittadina e dall'altra al grande volume di deflussi meteorici determinati dall'impermeabilizzazione del suolo conseguenza della crescita dell'edificato sia all'interno del territorio comunale che in quello dei comuni vicini.
2. Si ritiene necessario intervenire Sui fattori che determinano la trasformazione delle piogge in deflussi meteorici, cioè sulla impermeabilizzazione dei suoli introducendo prescrizioni finalizzate a garantire la permeabilità del suolo di una aliquota del terreno edificabile ciò anche al fine di apportare benefici in termini di salubrità, microclima, aspetto della città e qualità della vita.
3. Negli interventi di nuova costruzione , ampliamenti , piani esecutivi , piani convenzionati , ove non diversamente indicato dalle norme dello strumento urbanistico , almeno il 40% della superficie del lotto deve essere permeabile alle acque piovane e adibita a Verde privato o altra destinazione compatibile.
4. In tale superficie possono essere utilizzate pavimentazioni semipermeabili purché si dimostri l'equivalenza della loro capacità drenante.
5. La norma di cui al precedente comma si applica anche in tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che comprendono la manutenzione o trasformazione delle superfici non coperte quali cortili, parcheggi, strade interne e simili, che, ove non permeabili, devono essere rese permeabili alle acque piovane, per una superficie almeno pari a quella di cui al precedente comma, salvo che l'edificazione esistente copra una superficie maggiore. Potrà essere concessa deroga, dalla giunta comunale , nel caso di restauro conservativo di pavimentazioni esistenti in edifici vincolati e di interesse storico o artistico

Art. 6 Invarianza idraulica

Salvo quanto stabilito nei commi seguenti, sono vietate tutte le modificazioni della superficie del suolo che abbiano l'effetto, anche indiretto, di determinare un incremento della portata defluente dalla superficie del suolo verso la rete fognaria, la rete idrografica naturale o artificiale, o le sedi stradali.

1. Per le nuove edificazioni residenziali l'invarianza idraulica delle portate di piena al colmo è ottenuta mediante uno o più dei seguenti interventi:
 - Temporaneo accumulo delle acque meteoriche in idonee vasche di laminazione e scarico graduale nella rete fognaria pluviale, mista o nella rete idrografica naturale o artificiale;
 - Sistemazione a verde delle coperture – “tetti verdi”, con specie vegetali poco idroesigenti, e comunque provvedendo al fabbisogno idrico di tali aree esclusivamente con le acque piovane raccolte e/o con il riuso delle “acque grigie”.
2. Per i nuovi insediamenti industriali e/o ampliamenti di insediamenti già esistenti, comprendenti le eventuali unità abitative presenti all'interno degli stessi, l'invarianza idraulica delle portate di piena al colmo è ottenuta mediante il seguente intervento:
 - Temporaneo accumulo delle acque meteoriche in idonee vasche di laminazione e scarico graduale nella rete fognaria pluviale o mista. Lo scarico graduale nella rete idrografica naturale o artificiale è consentito solamente dopo opportuni trattamenti delle acque meteoriche;
- 2.1. I criteri di progettazione, le modalità di realizzazione, collaudo, esercizio e manutenzione delle opere di cui ai precedenti commi saranno stabiliti in apposite "Linee Guida" che saranno predisposte dal Comune. Nelle more della loro pubblicazione si applicano le seguenti norme transitorie:
 - Dovranno essere realizzate vasche di laminazione. Ogni anno la vasca deve essere completamente svuotata e ripulita dei sedimenti e deve essere verificata l'efficacia del sistema di raccolta delle acque;
 - La portata massima in uscita dalla vasca di laminazione non dovrà provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico, ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.
3. Le vasche per la raccolta delle acque piovane defluenti dalle coperture realizzate fuori terra costituiscono volume tecnico non computabile ai fini volumetrici. Parimenti costituiscono volume tecnico, non computabile ai fini volumetrici, i maggiori spessori dovuti alla realizzazione di coperture Verdi, siano esse sommitali o a quote intermedie.
4. Tali maggiori spessori possono giungere ad un massimo di 40 cm (per lo strato di drenaggio e il terreno vegetale). Tali volumi tecnici devono essere esclusivamente quelli necessari al perseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica delle portate di piena e di riduzione dei deflussi.